

## proposta di legge n. 237

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 15 maggio 2008*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20  
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale è finalizzata ad un duplice obiettivo: ridefinire la disciplina relativa al personale assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale ed ampliare la possibilità di conferire incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato.

La proposta di legge, in particolare, stabilisce che il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e dispone, per i dipendenti della Regione, dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici, il collocamento in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

Prevede, inoltre, che il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale è assegnato alle relative segreterie.

Affida, altresì, alla Giunta regionale la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato dalle segreterie, sulla base dell'equiparazione con le categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e stabilisce che, al riguardo, si deve tenere conto degli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale dello stesso comparto. In fase di prima applicazione, però, il trattamento

economico omnicomprensivo è fissato nella misura percepita alla data di entrata in vigore della stessa legge.

La proposta di legge, poi, al fine di valorizzare maggiormente le professionalità interne e di contenere i costi, elimina il limite del 10 per cento della dotazione organica, previsto per il conferimento degli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato. Con riferimento a tali incarichi introduce il requisito della specializzazione professionale altamente qualificata, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate in uno specifico settore, della durata di almeno due anni.

Per gli stessi dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato ai quali è stato conferito l'incarico di posizione dirigenziale, la proposta di legge esclude il requisito dei cinque anni di comprovata esperienza professionale richiesto in via ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale. La proposta di legge consente, inoltre, al personale in servizio presso le segreterie dei componenti della Giunta regionale ed agli addetti alla guida delle autovetture di optare per il mantenimento del rapporto di lavoro stabilito dalla disciplina previgente mediante invio di apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di personale.

La proposta di legge contiene, infine, una disposizione relativa alla validità delle graduatorie in relazione alla riorganizzazione amministrativa.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 22 della l.r. 20/2001)*

1. I commi 3 e 3 bis dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) sono sostituiti dai seguenti:

“3. I responsabili delle segreterie possono essere scelti anche tra persone esterne all'amministrazione.

3 bis. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per il responsabile della segreteria, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

- a) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;
- b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

4 ter. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di cui al comma 4, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4 quater. Il trattamento economico complessivo del personale assegnato dalle segreterie è determinato dalla Giunta regionale, sulla base dell'equiparazione con le categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e tiene conto degli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dello stesso comparto.”.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:

“Art. 22 bis - (Addetti alla guida di autovetture).

1. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale è assegnato alle segreterie degli stessi componenti della Giunta regionale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'articolo 22.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 26 della l.r. 20/2001)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per i dipendenti regionali di cui al comma 3 ter dell'articolo 28 non si applica la lettera b) del comma 3 dello stesso articolo.”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2001)*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“3 ter. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 3 quater, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”.

2. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“3 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 ter è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica;
- b) una specializzazione professionale altamente qualificata, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate in uno specifico settore, della durata di almeno due anni.”.

**Art. 5**

*(Riorganizzazione amministrativa)*

1. La Regione, al fine della riorganizzazione del proprio assetto, applica il secondo periodo del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

2. Il termine finale di validità delle graduatorie concorsuali per le quali trova applicazione la disposizione del comma 1 è fissato alla data del 31 dicembre 2008.

**Art. 6**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il personale in servizio presso le segreterie dei componenti della Giunta regionale e gli addetti alla guida delle autovetture alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono mantenere il rapporto di lavoro stabilito dalla disciplina previgente inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di personale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al comma 1 è fissato nella misura percepita alla data di entrata in vigore della stessa legge.